Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Venerdì, 6 luglio 1934 - ANNO XII** — **Numero 157**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. **45** — Estero L **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

Le rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1934, n. 1011.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 50, che autorizza la spesa di L. 3.800.000 per la costruzione nel comune di Littoria del palazzo da adibire a sede del Commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipendenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 50, che autorizza la spesa di L. 3.800.000 per la costruzione nel comune di Littoria del palazzo da adibire a sede del Commissario speciale per l'Agro Pontino e degli uffici dipendenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1012.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 9.601.253,07 per estinzione del mutuo concesso dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 9.601.253,07 per provvedere al pagamento delle ultime tre rate dovute alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli ad estinzione del mutuo concesso per i lavori di ampliamento ed arredamento del porto di Napoli, eseguiti dal soppresso Ente portuale in base alla convenzione 8 febbraio 1918, approvata con decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1013.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1014.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza l'esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario del comune di Sant'Oreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario del comune di Sant'Oreste per l'importo di L. 200.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1015.

Istituzione di una « Cassa ufficiali della Regia marina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1934, è istituita presso il Ministero della marina una « Cassa ufficiali », alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della Regia marina, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

Alla « Cassa ufficiali » è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.

Agli effetti tributari si applicano alla « Cassa ufficiali » le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.

Art. 2.

La « Cassa ufficiali » è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la marina e di uno nominato dal Ministro per le finanze.

Il controllo sulle operazioni della « Cassa ufficiali » e sui bilanci è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro per la marina ed uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano normalmente in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di cassa è affidato alla Direzione generale dei personali civili ed affari generali (Ufficio Cassa).

Tutte le prestazioni per la « Cassa ufficiali » sono gratuite.

Art. 3.

Sono inscritti d'ufficio alla « Cassa ufficiali » gli ufficiali della Regia marina in servizio permanente, durante il tempo in cui permangono in tale posizione.

È fatta eccezione per coloro che entro sei mesi dalla istituzione raggiungono i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 4.

Gli ufficiali della Regia marina inscritti alla « Cassa ufficiali » sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto.

Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta è operata sullo stipendio lordo ridotto cui hanno diritto.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla « Cassa ufficiali » dal Ministero della marina, con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attività della « Cassa ufficiali » sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subiti in acquisto di titoli del Debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti, da concedere agli ufficiali della Regia marina inscritti alla « Cassa ufficiali », nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio d'amministrazione della « Cassa ufficiali ».

Art. 6.

L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della Regia marina, inscritti da almeno sei anni alla « Cassa ufficiali », che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia.

Essa è riversibile alla vedova o alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali ».

L'indennità supplementare è pagata agli ufficiali inscritti dopo trascorsi otto anni dalla cessazione dal servizio permanente; alla vedova od alla prole è pagata all'atto della morte dell'ufficiale.

Art. 7.

L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura corrispondente a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo di diritto goduto nel servizio permanente effettivo, quanti sono gli anni di inscrizione alla « Cassa ufficiali », aumentati della metà del servizio permanente effettivo prestato da ufficiale prima dell'inscrizione.

La misura della indennità può essere variata in relazione alle disponibilità del bilancio e degli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio d'amministrazione, dal Ministro per la marina.

Il tempo di inscrizione trascorso nelle posizioni di servizio permanente, che hanno condotto a riduzione di contributo per effetto di riduzione di stipendio, ad eccezione di quello trascorso in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, che è computato per intero, è valutato, anche ai fini del diritto all'indennità di cui all'articolo precedente, in misura corrispondente all'aliquota dello stipendio ridotto effettivamente percepito; quello trascorso nelle stesse posizioni, compresa l'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e la posizione ausiliaria speciale, anteriormente all'iscrizione, non è valutato.

Non è del pari computato il tempo trascorso nelle posizioni e nelle condizioni che importano sospensione dell'intero stipendio.

Art. 8.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo l'indennità supplementare è calcolata sull'ultimo stipendio lordo ridotto di diritto da essi percepito in detta posizione.

È però consentito, a coloro che all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo si trovino già inscritti alla « Cassa ufficiali », di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio goduto nel servizio permanente effettivo per liquidare l'indennità supplementare su quest'ultimo stipendio.

Art. 9.

Gli ufficiali iscritti alla « Cassa ufficiali », che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità supplementare, possono, a domanda, rimanere inscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data di collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito nel servizio permanente effettivo.

Art. 10.

Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione, avranno diritto a tanti decimi della indennità minima quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori ai sei mesi.

Art. 11.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano ritenute necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 giugno 1934, n. **1016.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 giugno 1934, n. **1017.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 445, contenente autorizzazione della spesa di L. 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 445, contenente autorizzazione della spesa di L. 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto pugliese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1934, n. **1018.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della devoluzione del patrimonio del Capitolo collegiato di Fiume.

N. 1018. R. decreto 28 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti ci-

vili, il Rescritto Pontificio in data 15 luglio 1927, relativo alla devoluzione del patrimonio del Capitolo collegiato di Fiume, constistente in immobili e crediti del complessivo valore di L. 358.013,30, al Seminario diocesano di detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 maggio 1934, n. **1019.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Bernardino da Siena, in Mirabello di Senna Lodigiana.

N. 1019. R. decreto 28 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lodi, in data 2 ottobre 1933, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Bernardino da Siena in Mirabello di Senna Lodigiana, e viene autorizzata la stessa ad accettare la cessione a titolo gratuito di un immobile sito in Mirabello di Senna Lodigiana, valutato L. 15.000, fatta dal Pio Istituto dei Figli della Provvidenza di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. **1020.**
Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove nacque e visse Antonio Pacinotti.

N. 1020. R. decreto 4 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene dichiarata monumento nazionale la casa posta in Pisa, via Santa Maria, ove nacque e visse l'illustre fisico Antonio Pacinotti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. **1021.**
Autorizzazione alla Biblioteca Ambrosiana di Milano ad accettare una donazione.

N. 1021. R. decreto 4 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Biblioteca Ambrosiana di Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 150.000 nominali in titoli di ex Consolidato italiano 5 %, disposta a suo favore dalla N. D. signora Casanova Carlotta Casanova per l'istituzione di una borsa di studio e per la costituzione di una sezione di studi araldici.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 giugno 1934.
Proroga della gestione straordinaria dell'Ente Nazionale Serico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente Nazionale Serico e nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente stesso l'on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1934, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 103, con cui fu prorogata, a tutto il 30 giugno 1934, la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata al predetto on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare, per qualche tempo ancora, la temporanea gestione dell'Ente suddetto e di assicurarne il regolare funzionamento in caso di temporanea assenza o di impedimento del commissario predetto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio è prorogata fino al 31 dicembre 1934.

In caso di temporanea assenza o di impedimento dell'on. comm. dott. Giovanni Gorio, le funzioni di commissario dell'Ente saranno esercitate dal gr. uff. Angelo Ferrario, quale sub commissario della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n 138. — PICCONI.

(6991)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1934.
Determinazione della misura del premio da corrispondersi alla seta tratta, venduta durante il mese di maggio 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 354, contenente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di maggio 1934, sono fissati, per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministe-

riale 7 maggio 1934 nelle premesse citate, nella misura seguente:

a) per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

1ª categoria . . . L. 12 — per chilogramma;
2ª categoria . . . » 11,50 per chilogramma;
3ª categoria . . . » 11 — per chilogramma;

b) per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:

1ª categoria . . . L. 11 — per chilogramma;
2ª categoria . . . » 10,50 per chilogramma;
3ª categoria . . . » 10 — per chilogramma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(7010)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1934.
Facilitazioni ferroviarie per i viaggi di andata e ritorno per destinazioni di località sedi di fiere e mercati.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio commerciale e del traffico, n. C. 311/29976/20 in data 24 marzo 1934-XII;
Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, approvate con decreto Luogotenenziale del 28 ottobre 1915, n. 1802, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

In occasione di fiere e mercati a carattere locale o regionale, a ricorrenza periodica od eccezionale, che abbiano luogo in Comuni prevalentemente rurali, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire speciali biglietti a metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale, per viaggi di andata e ritorno in destinazione delle località sedi di tali fiere e mercati da qualsiasi altra località situata entro il raggio di 100 chilometri.

Sono esclusi dalle facilitazioni i grandi centri e le località dove i mercati si tengono giornalmente.

Art. 2.

L'Amministrazione è inoltre autorizzata, quando fosse necessario, per equiparare il prezzo ferroviario a quello della concorrenza locale, a non applicare, per i biglietti di cui all'art. 1, il diritto fisso previsto dal R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, art. 4.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla emissione delle norme di applicazione del presente decreto che avrà decorrenza immediata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6988)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1934.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospedale di S. Matteo », in Pavia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1934, col quale fu prorogato fino al 30 aprile 1934 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 978, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ospedale di S. Matteo » con sede in Pavia;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1934, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 ottobre 1934.

Il prefetto di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(6999)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria di Perugia ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Perugia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monteacuto e Valcinella, territorio del comune di Umbertide (Perugia), delimitata dai seguenti confini:

Briganti strada comunale, Chiesa Monteacuto Cimitero vecchio, Galera, vocabolo Meolo, strada vecchia Pian di Nese sino alla biforcazione che va al vocabolo Cerchielli, Cerchielli fosso Monestevole tagliando la strada nuova che va a Preggio in direzione del vocabolo Ranco. Ranco strada che conduce alla biforcazione del fosso Montesaldo e Rio delle Tonne, biforcazione vocabolo Caimei, Cortina Briganti.

La Commissione venatoria provinciale di Perugia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6987)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Mirandola.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista l'istanza 12 maggio p.p. con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera stessa, agli effetti della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sia autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 90.000, dal sig. Sala Giuseppe fu Enrico un fabbricato con annesso terreno, sito nel comune di Mirandola, iscritto nel catasto fabbricati al mappale 7109 e nel catasto terreni al foglio n. 119, mappale 4753, già adibito a sede di un Centro di assistenza materna e infantile;

Visti gli atti, tra i quali la perizia di stima del fondo sopraindicato, redatto dall'ingegnere comunale di Mirandola;

Ritenuta l'ultilità e la convenienza del deliberato acquisto;

Visto l'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è autorizzata ad acquistare l'immobile anzidetto, allo scopo e per il prezzo indicati.

Il pagamento da parte dell'Opera nazionale del convenuto prezzo di L. 90.000 potrà aver luogo soltanto dopo che l'Opera si sia assicurata della completa libertà dell'immobile da ogni ipoteca ed altri oneri che gravassero sullo stabile anzidetto.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(7000)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-117 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Angela Olivo di Pietro vedova Laurentig, nata a Ronchi dei Legionari il 23 aprile 1871 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisa fu Giacomo, nata il 27 maggio 1892, figliastra;
2. Alessandro fu Giacomo, nato il 28 novembre 1897, figliastro;
3. Maria fu Giacomo, nata il 31 agosto 1899, figliastra;
4. Angelina fu Giacomo, nata il 7 agosto 1907, figlia;
5. Marcello fu Giacomo, nato il 9 settembre 1909, figlio.

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4591)

N. 11419-119 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Laurentig di Sante, nato a San Polo di Monfalcone il 17 gennaio 1866 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Santa Laurentig nata Boscarol di Lorenzo, nata il 17 novembre 1874, moglie;
2. Giuseppe di Giacomo, nato l'8 ottobre 1891, figlio;
3. Giacomo di Giacomo, nato il 25 febbraio 1904, figlio;
4. Giovanni di Giacomo, nato il 4 ottobre 1906, figlio;
5. Maria di Giacomo, nata il 30 agosto 1908, figlia;
6. Giovanna di Giacomo, nata il 6 ottobre 1910, figlia;
7. Gisella di Giacomo, nata il 7 aprile 1912, figlia;
8. Romanina di Giacomo, nata il 25 marzo 1917, figlia.

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4593)

N. 11419-120 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Laurentig di Giacomo, nato a Ronchi dei Legionari il 19 agosto 1894 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Laurentig nata Pelos di Antonio, nata il 13 giugno 1897, moglie;
2. Almira di Giuseppe, nata il 25 aprile 1922, figlia;
3. Antonietta Lucia di Giuseppe, nata il 6 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4594)

N. 11419-121 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Laurentig di Andrea, nato a Doberdò il 2 giugno 1881 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesca Laurentig nata Simsig fu Michele, nata il 15 luglio 1883, moglie;
2. Guerrino di Giuseppe, nato il 17 maggio 1906, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 30 novembre 1907, figlia;
4. Giovanna di Giuseppe, nata il 25 agosto 1909, figlia;
5. Matilde di Giuseppe, nata il 17 agosto 1912, figlia;
6. Ines di Giuseppe, nata il 28 febbraio 1920, figlia;
7. Danillo Walter di Giuseppe, nato il 9 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4595)

N. 11419-122 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Laurentig di Stefano, nato a Doberdò il 17 aprile 1890 e residente a Opacchiasella, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Laurentig nata Periz di Michele, nata il 5 maggio 1893, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 30 giugno 1917, figlio;
3. Olga di Giuseppe, nata il 15 maggio 1921, figlia;
4. Stefano fu Antonio, nato il 18 settembre 1854, padre;
5. Emilia di Stefano, nata il 25 ottobre 1894, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4596)

N. 11419-123 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Laurentig di Andrea, nato a Doberdò l'8 ottobre 1891 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Maria Laurentig nata Novachig di Antonio, nata il 10 agosto 1896, moglie;
2. Alessandro di Luigi, nato il 6 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4597)

N. 11419-124 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimo Laurentig fu Giacomo, nato a Ronchi dei Legionari il 6 giugno 1895, e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;
1. Luigia Laurentig nata Falconer di Giovanni, nata il 30 novembre 1894, moglie;
2. Maria di Massimo, nata il 3 giugno 1923, figlia;
3. Anna di Massimo, nata il 10 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4598)

N. 11419-125 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lavrencic fu Francesco, nato a Doberdò il 3 giugno 1866 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Teresa Lavrencic nata Ferfoglia di Gasparo, nata il 6 giugno 1879, moglie;
2. Giuseppina di Antonio, nata il 15 aprile 1899, figlia;
3. Attilia di Antonio, nata il 4 settembre 1906, figlia;
4. Carolina di Antonio, nata il 2 luglio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4599)

N. 11419-126 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Leverich di Antonio, nato a Pola il 29 settembre 1900 e residente a Doberdò, è restituito nella forma italiana di « Leveri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria Leverich nata Sebelich di Antonio, nata il 7 febbraio 1901, moglie;
2. Maria di Michele, nata il 6 aprile 1923, figlia;
3. Antonia di Michele, nata il 4 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4600)

N. 11419-3023-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetic Francesco di Luca, nato a Trieste il 18 agosto 1885 e residente a Trieste, Rozzol, 478, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Antonia Bencic di Giovanni, nata il 2 gennaio 1890, moglie;
2. Pierina di Francesco, nata il 15 maggio 1914, figlia;
3. Aldo di Francesco, nato il 1° novembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4563)

N. 11419-3024-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bernetich vedova Maria di Martino nata Babich, nata a Roditti il 13 maggio 1870 e residente a Trieste, Servola n. 176, sono restituiti nella forma italiana di « Bernetti » e « Balbi ».

Il cognome « Bernetti » si estende anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Francesco, nato il 4 gennaio 1893, figlio;
2. Maria fu Francesco, nata il 31 luglio 1895, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4564)

N. 11419-3025-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bernetic Giovanna fu Giovanni, nata a Verpogliano il 17 giugno 1909 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, 30, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4565)

N. 11419-3026-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetich Giovanni fu Matteo, nato a Roditti l'8 luglio 1867 e residente a Trieste, Strada di Guardiella, 77, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Razem di Andrea, nata il 14 luglio 1875, moglie;
2. Emilio di Giovanni, nato il 15 maggio 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4566)

N. 11419-3027-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetich Giovanni fu Simeone, nato a Selve il 27 dicembre 1906 e residente a Trieste, via Pozzo Bianco n. 3, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4567)

N. 11419-3028-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetic Giovanni fu Luca, nato a Ocisla l'11 dicembre 1900 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 141, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Bizic di Giuseppe, nata il 5 ottobre 1897, moglie;
2. Almo di Giovanni, nato il 12 gennaio 1925, figlio;
3. Albino di Giovanni, nato il 30 maggio 1926, figlio;
4. Romana di Giovanni, nata il 30 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4568)

N. 11419-127 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lazzarich di Giovanni, nato a Doberdò il 17 gennaio 1906 e residente a Cave di Selz, è restituito nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Lazzarich nata Urti di Giuseppe, nata il 27 febbraio 1906, moglie;
2. Aldo di Antonio, nato il 25 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4601)

N. 11419-128 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Macorig fu Pietro, nato a Cervignano il 13 dicembre 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Macorini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosina Macorig nata Brumatti fu Francesco, nata il 6 giugno 1898, moglie;
2. Onelia di Antonio, nata il 5 gennaio 1922, figlia;
3. Laura di Antonio, nata l'8 ottobre 1924 figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4602)

N. 54637-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Boz Angelo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 194, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aiello e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Boz Angelo fu Angelo e della Cicogna Brigida, nato ad Aiello il 4 novembre 1885 e residente ad Aiello, di condizione tessitore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Boz Angelo in « Bozzi » Angelo.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Amalia Caterina nata Pascolat ed ai figli e figlie minorenni:

Remigia, nata il 15 aprile 1915;
Eleonora Faustina, nata il 17 ottobre 1919;
Valmaro-Alfonso, nato il 5 novembre 1921;
Emilio Pietro, nato il 1° marzo 1923;
Augusta Marianna, nata il 5 marzo 1925;
Giovanna Maria, nata il 10 maggio 1931, tutti nati in Aiello.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TESTA.

(5684)

N. 5608-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sessich Isidoro in Udine;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 194, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Udine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Sessich Isidoro di Giuseppe e di Elisabetta Gorjan, nato a Trieste il 1° agosto 1894 e residente a Udine, via Cormor Alto n. 59, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sessich in « Sessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giuseppina nata Ukovic, nata il 1° marzo 1897 in Trieste ed ai figli:

Andreina, nata il 5 novembre 1918 in Trieste;
Renato, nato il 20 marzo 1920 in Trieste;
Anna Maria, nata il 24 luglio 1923 in Gorizia;
Giorgina, nata il 9 marzo 1927 in Udine;
Ermanno, nato il 31 ottobre 1928 in Udine;
Maria, nata il 24 marzo 1933 in Udine.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TESTA.

(5685)

N. 2435.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Vodopia Alessandro fu Simeone e fu Potochniak Giuseppina, nato a Zara il 26 febbraio 1894 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Aquini »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Vodopia Alessandro è ridotto in « Aquini ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari del richiedente e precisamente:
Galessich Maria fu Giovanni e Maria Molner, nata a Zara il 10 luglio 1897, moglie;
Vodopia Corrado di Alessandro e Maria Galessich, nato a Zara il 21 giugno 1923, figlio;
Vodopia Aurelio di Alessandro e Maria Galessich, nato a Zara il 17 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: BACCAREDDA.

(5687)

N. 2630.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Fremont Germano fu Edmondo e di Giorgia Vranich, nato a Gorizia il 19 febbraio 1894 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Fremonte »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Fremont Germano è ridotto in « Fremonte ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari del richiedente e precisamente:
Virili Mafalda di Pietro e di Clorinda Borgobello, nata a Hemagor (Austria) il 22 agosto 1903, moglie;
Fremont Giorgio di Germano e Mafalda Virili, nato a Fiume il 25 ottobre 1922, figlio;
Fremont Eugenio di Germano e di Mafalda Virili, nato a Fiume il 4 agosto 1929, figlio;
Fremont Germano di Germano e Mafalda Virili, nato a Fiume il 10 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: BACCAREDDA.

(5688)

N. 7049-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Zorat Raffaele in S. Vito al Torre;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 194, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Vito al Torre e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Zorat Raffaele di Angelo e di Battistutta Caterina, nato a Campolongo al Torre il 23 aprile 1905, residente in San Vito al Torre, di condizione falegname, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zorat in « Zoratti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zorat Augusta Noelia nata Just ed ai figli Zorat Valter Francesco nato il 21 ottobre 1928 in S. Vito al Torre, e Zorat Silvana Maria nata il 30 luglio 1930 in S. Vito al Torre.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TESTA.

(5686)

N. 2868 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Speri Ester in Polidori diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome del figlio di primo letto, Mircovich Carlo fu Carlo, nato a Zara il 13 giugno 1926 e residente a Zara, nella forma italiana di « Mirelli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome di Mircovich Carlo fu Carlo e di Speri Ester è ridotto in « Mirelli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il prefetto*: CASTROGIOVANNI.

(5689)

N. 10 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1933, numero 2630 Gab. concernente la riduzione del cognome del sig. Germano Fremont e dei suoi familiari nella forma italiana di « Fremonte »;

Considerato che in detto decreto fra i nomi dei famigliari è indicato erroneamente « Fremont Eugenio, figlio », anzichè « Fremont Eugenia, figlia »;

Determina:

Le indicazioni concernenti il secondo discendente di Fremonte Germano vanno rettificate come segue:

« Fremont Eugenia di Germano e Mafalda Virili, nata a Fiume il 4 agosto 1929, figlia ».

Zara, addì 4 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: SPASIANO.

(5690)

N. 140 Gab.

IL PREFTTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1933-XI, numero 622 Gab. concernente la riduzione del cognome del sig. Mlinar Bruno nella forma italiana di « Molinari »;

Considerato che in detto decreto sono indicati erroneamente il nome e il casato della madre del sunnominato;

Determina:

Le generalità della madre del sig. Molinari Bruno vanno rettificate come segue: Ciurcovich Palma (non Banich Dila, come indicato nel precedente decreto).

Zara, addì 9 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: SPASIANO.

(5691)

N. 50-1102 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bavdaz Anna ved. Bavcon del fu Michele e della Pogornik Agnese, nata a Cal di Canale il 13 maggio 1858 e residente a Montespino, è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5692)

N. 50-926 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Moskat Pietro del fu Matteo e della fu Kenda Marianna, nato a Circhina il 31 luglio 1860 e residente a Circhina, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moscatelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Moskat Maria fu Giovanni Kosmac, nata a Circhina l'8 giugno 1863, moglie;

Moskat Maria di Pietro, nata a Circhina il 21 marzo 1895, figlia;

Moskat Giovanni di Pietro, nato a Circhina il 24 giugno 1897, figlio;

Moskat Antonio di Pietro, nato a Circhina il 15 gennaio 1903, figlio;
Moskat Caterina di Pietro, nata a Circhina il 25 novembre 1904, figlia;
Moskat Cirillo di Pietro, nato a Circhina il 16 luglio 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5693)

N. 50-958 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Biagio del fu Giuseppe e della fu Anna Fikfak, nato a Vercoglie il 3 novembre 1865 e residente a Vercoglie, 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5698)

N. 50-957 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauric Arturo del fu Giuseppe e della fu Klanjscek Rosalia, nato a Cosana il 21 novembre 1898 e residente a Cosana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mauric Maria di Giovanni Simcic, nata a S. Martino-Quisca il 15 agosto 1894, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 20 giugno 1934-XII è stato concesso l'exequatur al signor Odd Heidenreich, vice console di Norvegia a Milano.

(6990)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 146.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.67
Inghilterra (Sterlina)	59 —
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.78
Cecoslovacchia (Corona)	48.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.525
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	220.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	84.225
Id. 3,50 % (1902)	82.90
Id. 3 % lordo	62.975
Prestito Redimibile 3,50 %	83.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.175
Id. id id. 1940	106.175
Id. id. id. 1941	106.85
Id. id id. 1943	101 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 45.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	477623	615 —	Soler Laura fu Antonio in Onufrio, domt. a Palermo, con usufrutto a Perrier *Henriette* fu *Alfredo* ved. Ciotti, domt. a Palermo	Intestata come contro, con usufrutto a Perrier *Letizia-Maria-Enrichetta* fu *Carlo-Enrico-Alfredo*, ecc. come contro.
3,50 %	41809	182 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	271479	20 —	*Cristino Giovanni* } di Umberto minori sotto	*Cristina* Giovanni } di Umebrto minori ecc.
»	217480	20 —	*Cristino* Francesco } la p p. del padre, domt a Campobasso	*Cristina* Franc esco } come contro.
»	503464	410 —	Boscarini *Giacomo* di *Francesco*, minore sotta la p. p. del padre, domt. a Quinzano d'Oglio (Brescia)	Boscarini *Mino* di *Ettore*, minore ecc. come contro.
»	481345	750 —	Giordano *Battista* fu Giovanni Battista, presunto assente sotto la curatela di Bongiovanni Giov. Battista, domt. a Beinette (Cuneo).	Giordano *Giovanni-Battista* fu Giovanni Battista ecc. come contro.
»	335054	500 —	*Lucchetti Marco* fu Giovanni, domt. ad Ivrea (Torino).	*Luchelli Giuseppe-Vincenzo-Marco-Antonio* fu Giovanni, domt. ad Ivrea (Torino).
3,50 %	628891	287 —	Intestate come la precedente. L'ultima rendita è ipotecata.	Intestata come la precedente. L'ultima rendita è ipotecata.
»	673537	105 —		
»	812844	105 —		
»	690677	42 —		
»	14529	35 —		
»	40884	105 —	Intestate come la precedente. Libere.	Intestate come la precedente. Libere.
(1902)	30942	35 —		
3,50 %	208735	70 —	Bertolini *Carlo* fu Giuseppe, domt. a Torino.	Bertolini *Magno-Clemente-Carlo* fu Giuseppe, domt. a Torino.
»	454657	140 —	Morpurgo *Amelia* fu Girolamo, moglie di De Parente Emilio fu Marco domt. a Roma. Vincolata.	Morpurgo *Amalia* fu Girolamo, moglie ecc. come contro. Vincolata.
Cons. 5 %	127625	325 —	*Gerardi* Calogera e Maria di Raimondo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Sciacca (Girgenti).	*Geraldi* Calogera e Maria di Raimondo, minori ecc. come contro.
»	240118	2840 —	Rigone *Felicina* fu Cesare, moglie di Zanetti Eugenio, domt. a Vigevano (Pavia) vincolata.	Rigone *Laura-Felicita* fu Cesare, moglie ecc. come contro, vincolata.
3,50 %	245612	280 —	Pessina *Arturo* di Cesare, domt. a Garlasco (Pavia) ipotecata.	Pessina *Giacomo-Luigi-Vittorio-Arturo* di Cesare, domt come contro, piotecata.
Cons. 5 %	160609	2940 —	*Crocitti* Michele fu Francesco, domt. a Toritto (Bari).	*Crocitto* Michele fu Francesco, domt. come contro.
3,50 %	646267	17,50	*Mondi* Gaetano di Simone, domt. a Palermo.	*Mundi* Gaetano di Simone domt. a Palermo.
Cons. 5 %	139433	110 —	*Corsi* Alfredo di Antonio, minore sotto la p. p. della madre Bernasconi Adele, domt. a Bizzarone (Como).	*Corti* Alfredi di Antonio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6763)

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Nuove tariffe per la pubblicità nelle autostrade Milano-Laghi Lombardi.

Con decreto 25 giugno 1934, n. 14338, del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, sono state approvate le nuove tariffe per la pubblicità nella rete delle autostrade Milano-Laghi Lombardi.

Nuove tariffe per il transito sulle autostrade Milano-Laghi Lombardi.

Con decreto 26 giugno 1934, n. 14470, del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, sono state approvate le nuove tariffe per il transito sulle autostrade Milano-Laghi Lombardi, a decorrere dal 1° luglio 1934-XII.

(6974)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso per il progetto della stazione passeggeri dell'Aeroporto civile di Milano (Linate).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il bando di concorso per il progetto della stazione passeggeri dell'Aeroporto civile di Milano (Linate), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 1934-XII;
Ritenuta la opportunità di prorogare il termine previsto nel bando suddetto per la presentazione dei progetti;

Decreta:

Il termine per la presentazione dei progetti della stazione passeggeri dell'Aeroporto civile di Milano (Linate) stabilito nell'art. 9 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1934-XII, n. 96, è prorogato dal 9 agosto 1934-XII al 9 ottobre 1934-XII.

Roma, addì 25 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(7004)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per merito distinto a sei posti di commissario regionale di 2ª classe (grado 8°).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;
Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1930, n. 314, che detta le norme per il concorso di merito distinto e per gli esami d'idoneità per la promozione al grado 8° (Commissario regionale di 2ª classe) nel ruolo direttivo coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per merito distinto a sei posti di Commissario regionale di 2ª classe (grado 8°) nel ruolo direttivo coloniale.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso i primi segretari del ruolo direttivo coloniale che alla data del presente decreto si trovino in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 del citato R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, nonchè i primi segretari che alla data del presente decreto si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992.

Art. 3.

I primi segretari che intendano partecipare al concorso possono farne domanda, nelle forme di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1930, n. 314, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Con successivo decreto sarà fissata la data in cui avranno inizio gli esami.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE BONO.

(7005)

MINISTERO DELLE COLONIE

Esame di idoneità per la promozione al grado 8° (Commissario regionale di 2ª classe).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;
Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1930, n. 314, che detta le norme per il concorso di merito distinto e per gli esami d'idoneità per la promozione al grado 8° (Commissario regionale di 2ª classe) nel ruolo direttivo coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto l'esame d'idoneità per la promozione al grado 8° (Commissario regionale di 2ª classe) nel ruolo direttivo coloniale.

Art. 2.

Possono essere ammessi all'esame suddetto i primi segretari del ruolo direttivo coloniale che alla data del presente decreto si trovino in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 del citato R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, nonchè i primi segretari che alla data del presente decreto si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992.

Art. 3.

I primi segretari che intendano partecipare al concorso possono farne domanda, nelle forme di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1930, n. 314, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Con successivo decreto sarà fissata la data in cui avranno inizio gli esami.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE BONO.

(7006)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.